



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 4/21

Dec. n. 7/21

Il giorno 18 marzo 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

- 1) NAGHEL Fabio**, nato il 3.12.1964 a Caltagirone (CT) e residente *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "MOTOSTAFFETTE SICILIA" con tessera n° 20087219;
- 2) RAUTIIS GIOVANNI**, nato il 30.3.1968 a Roma (RM) e residente *omissis*, tesserato 2021 col M.C. "598" (del quale è VICEPRESIDENTE) con tessera n°

21080602;

incolpati di:

« violazione degli artt. 1 ed. 8 del Regolamento di Giustizia federale nonché dell'art. 13.6 del Codice Etico della FMI e ciò in quanto con commenti pubblicati in data 1° dicembre u.s. sulla pagina del gruppo pubblico Facebook “Il Chiosco dell'Elica” (composto di ben 21.700 membri!) a corredo di un post visibile a chiunque pubblicato da TRANCHITELLA Rocco Emidio ed intitolato “*Articolo pubblicato da Motospia.it. Codice etico FMI: un bavaglio per gli associati*” (per il quale si procederà separatamente), ledevano gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana.

In particolare il primo, NAGHEL Fabio, mediante il proprio profilo facebook “Fabio NGH” (a lui riferibile), pubblicava la seguente affermazione: **“un altro carrozzone di parrucconi imboscati mangiasoldi... da debellare!!!”**.

Il secondo, RAUTIIS Giovanni, replicando sullo stesso post del TRANCHITELLA al commento di un iscritto al gruppo che scriveva: **“Chiedo per un amico: ma il medico prescrive che bisogna essere iscritti alla FMI?”** rispondeva in questi termini: **“Solo per quelli che si vogliono fare del male!!!”**, e proseguiva dopo poco con la seguente affermazione: **“La fmi è ridotta così forse perché mai nessuno ha osato dire che sono una mania di imbecilli che non hanno nulla a che fare con la moto ed il suo piacere! »**.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 26 gennaio 2021, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di NAGHEL Fabio e RAUTIIS Giovanni al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 2.02.2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione dei predetti all'udienza del 18.03.2021, con notifica ai deferiti regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 18 marzo 2021, assenti entrambi i deferiti NAGHEL e RAUTIIS, aveva corso il dibattimento, con seguito di discussione finale.

In sede di conclusioni il Procuratore federale chiedeva applicarsi le sanzioni del ritiro di otto mesi della tessera quanto a NAGHEL Fabio e di inibizione al tesseramento per un anno quanto a RAUTIIS Giovanni (con decorrenza 12 maggio 2021, e cioè dalla fine del periodo di inibitoria attualmente in corso): il Tribunale si pronunciava seduta stante come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità dei deferiti appare evidente a disamina delle evidenze acquisite nel corso dell'udienza dibattimentale.

Osserva il Tribunale come la pubblicazione di espressioni offensive sia avvenuta nel contesto del gruppo facebook "aperto" denominato "Il Chiosco dell'Elica", e composto da oltre 21 mila membri.

Tale consesso, oltre a contare tesserati e addetti al settore annovera un vasto numero di appassionati alle discipline motoristiche, ciò contribuendo per evidenti ragioni legate al contesto espositivo, ad arrecare effetti di nocimento al prestigio della Federazione sportiva e dei suoi organi.

Ed invero, anche se le espressioni offensive in rubrica risultano estrapolate dai commenti digitati in coda ad un post tematico pubblicato da altro tesserato, deve tenersi in conto il legittimo esercizio del diritto di critica, non esimeva dal dovere di esprimere opinioni entro un perimetro di continenza, attesi anche i vincoli derivanti dalla condizione di appartenenza alla Federazione sportiva.

A fortiori, e spingendosi ben oltre il livello di invettiva polemica sulle politiche federali in auge, entrambi i deferiti si sono resi autori di espressioni di dispregio e discredito, non consentite e avulse da qualsiasi argomentazione.

Venendo alla quantificazione delle sanzioni, appaiono condivisibili le richieste del Procuratore Federale, che andranno accolte in toto.

Per il RAUTIIS, incide sulla dosimetria dell'inibizione, a quantificarsi in anni uno,

la presenza di precedenti riconducibili allo stesso tipo di condotta, essendo stato lo stesso soggetto in pregresso già sanzionato pecuniariamente con decisione n.17/20 di codesto Tribunale, misura successivamente commutata in ritiro tessera con provvedimento del 9 febbraio 2021 atteso il mancato pagamento della somma prevista.

Per il NAGHEL andrà tenuto in conto che il soggetto, tesserato all'epoca dei fatti, non avendo rinnovato l'iscrizione per il 2021, andrà comunque inibito dal tesseramento per periodo che pare congruo quantificare in mesi otto, considerata la totale mancanza di resipiscenza dell'incolpato, e il disvalore aggiuntivo rappresentato dalla condotta tenuta anche a seguito dell'informazione del Procuratore Federale di voler procedere al deferimento, consistita in un rincaro di esternazioni di strafottenza divulgate nel contesto dello stesso gruppo facebook "Il Chiosco dell'Elica".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, e l'art. 13.6 del Codice Etico della FMI, dichiara :


- 1) NAGHEL Fabio**, nato il 3.12.1964 a Caltagirone (CT) e residente *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "MOTOSTAFFETTE SICILIA" con tessera n° 20087219; **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'inibizione al tesseramento per mesi 8 (otto). Fine sanzione 18 novembre 2021.**

- 2) RAUTIIS GIOVANNI**, nato il 30.3.1968 a Roma (RM) e residente *omissis*, tesserato 2021 col M.C. "598" (del quale è VICEPRESIDENTE) con tessera n° 21080602; **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per 1 anno (uno) con decorrenza dal 12 maggio 2021 e cioè dalla fine dell'esecuzione della sanzione già irrogatagli con la decisione**

n.17/20 di codesto tribunale e successivo provvedimento presidenziale del 9 febbraio 2021. Fine sanzione 12 maggio 2022.

Depositata il 28 marzo 2021

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a:

Naghel Fabio;
Rautiis Giovanni;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Co. re. Sicilia;
Co. re. Basilicata;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.